

## **REGIME DI FAVORE PER LE ANTICIPAZIONI RICHIESTE DA SOGGETTI RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

Così come avvenne nel 2012 in occasione del terremoto che colpì l'Emilia Romagna, anche in occasione degli eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 le Regioni del Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria potrebbero essere introdotte delle misure specifiche di favore per le anticipazioni richieste dagli iscritti a forme di previdenza complementare residenti nei comuni colpiti dal sisma.

Nello specifico nel 2012 venne facilitato l'accesso alle anticipazioni delle posizioni presso i fondi pensione senza tenere in considerazione il requisito degli otto anni di iscrizione e assoggettando le anticipazioni ad un regime fiscale agevolato.

Ciò è quanto viene indicato nell'emendamento inserito nel D.L. 189/2016, approvato al momento solo in Senato. Il testo dell'emendamento in questione dispone che: *"Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei comuni elencati nell'allegato 1 al presente decreto-legge, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016".*

Muovendo dal fatto che il testo è sostanzialmente identico al testo approvato in occasione del sisma avvenuto nel 2012, è ragionevole pensare che possa essere applicato anche il medesimo trattamento fiscale. Nello specifico nel 2012 era previsto che le anticipazioni erogate fossero soggette all'aliquota del 15% in luogo dell'aliquota del 23% prevista invece per tale fattispecie.

Pertanto mutatis mutandi si ritiene che ai soggetti residenti alla data del sisma in uno dei Comuni riportati nell'elenco allegato al D.L. 189/2016 ed iscritti ad una forma di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 è concessa la possibilità di richiedere una anticipazione per la ristrutturazione o l'acquisto dell'abitazione o per altre esigenze (in misura pari al 75% della propria posizione nel primo caso e pari al 30% nel secondo

caso) prescindendo dal rispetto del requisito degli 8 anni di iscrizione alla forma di previdenza complementare.

***Luca Laurini***

***Giuseppe Cerati***

*Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

*Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund*

***Con la collaborazione di***

***Stefano Colao***